



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

Ai docenti delle Classi Terze Scuole secondarie
Ai genitori degli alunni delle Classi terze Scuole secondarie

Esame conclusivo del Primo Ciclo

Si trasmettono alle famiglie e ai docenti le indicazioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo.

Riferimenti Normativi

- D. Lgs. n. 62/2017
- D.M. n. 741/2017
- D.M. n. 742/2017
- O.M. n. 52 del 03 marzo 2021

1) Periodo di svolgimento dell'esame

Art. 1 comma 2 *"L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica."*

L' IC Carpineti Casina comunicherà le date di svolgimento degli orali dopo la plenaria, gli alunni potrebbero quindi essere impegnati fino al 30 giugno.

2) Invalsi

Art. 6 comma 1 *"Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato"*

L'Istituto ha individuato le date per le prove CBT come da comunicazione allegata. Esse non costituiscono un prerequisito per l'ammissione all'esame conclusivo, ma sussiste l'obbligo di svolgimento per tutti gli alunni che sono stati in presenza tra la data di somministrazione e il termine delle lezioni.

3) Condizioni di ammissione

Art. 2 *In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

Si invitano per tanto i consigli di classe a monitorare la situazione assenze degli alunni delle classi al fine di poter sottoporre al collegio le richieste di deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale) soprattutto legate anche all'emergenza epidemiologica.

4) Voto di ammissione

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

“Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi:

- 1. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno;*
- 2. secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. “*

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

5) Esame di stato

“L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.”

L'esame di stato consiste quindi solo in una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato.

6) L'elaborato

Art. 3 *“L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.”*

- In queste settimane i docenti si confronteranno con gli alunni per condividere la tematica dell'elaborato. L'assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti.
- Entro il 7 maggio i Consigli di Classe assegneranno la tematica dell'elaborato agli alunni con apposita delibera.
- Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro il 7 giugno ai consigli di classe in modalità telematica, tramite caricamento su registro elettronico. I consigli di classe delibereranno per casi “speciali” altre modalità di consegna.

La tematica..

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

La forma

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica ..., e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I consigli di classe per tanto condivideranno con gli alunni oltre che la tematica, la modalità di presentazione e le discipline in essa coinvolte.

La predisposizione dell'elaborato

Art. 3 comma 4 *“I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.”*

Nello specifico, i docenti hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea; supportano gli allievi dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna dell'elaborato, guidandoli e consigliandoli.

7) Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

Art. 4 comma 1 *“La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.”*

Si ritiene utile un coinvolgimento del Collegio Docenti nella predisposizione dei criteri di valutazione da definire in sede di plenaria.

Art. 4 comma 2 *“La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.”*

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Art. 4 comma 3 *“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.”*

Per l'attribuzione della lode si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e ripresi dalla medesima Commissione.

La delibera della commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

8) Pubblicazione degli esiti

Art. 4 comma 4 *L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.*

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione (Carpineti e Casina) e distintamente per classe nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

9) Certificazione delle competenze

Art.6 comma 1 *Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.*

In sede di scrutinio viene elaborata la certificazione delle competenze, che sarà consegnata solo agli alunni che superano l'esame integrata dai dati Invalsi se gli stessi hanno svolto la prova.

10) Modalità svolgimento esame (prova, esame in presenza e/o in video conferenza)

L'esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l'OM 52/2021, in determinati casi si svolge o potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

Candidati

Possono svolgere la prova d'esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona) gli alunni:

- degenti in ospedale o in luoghi di cura
- impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, anche in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica

Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.

Il dirigente scolastico ovvero il presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispone lo svolgimento della prova d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Commissari

La modalità di svolgimento dell'esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona è prevista anche per i commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza (inclusa la prova d'esame), a seguito di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica. In tal caso, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Tutti

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Per ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento degli esami di stato è stata programmata una riunione in Meet per il giorno: MERCOLEDI' 21/04/2020 alle ore 18.00.

Dirigente Scolastico

Sara Signorelli

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005
e normativa connessa